Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 agosto 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1972, n. **394.**

Esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e l'Austria relativo ai nominativi geografici di origine e alle denominazioni di alcuni prodotti del 1° febbraio 1952, concluso a Vienna il 17 dicembre 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e l'Austria relativo ai nominativi geografici di origine e alle denominazioni di alcuni prodotti del 1° febbraio 1952, concluso a Vienna il 17 dicembre 1969, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale del protocollo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — MORO — GAVA — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 61. — CARUSO

Protocollo aggiunto all'accordo tra l'Italia e l'Austria relativo ai nominativi geografici di origine ed alle denominazioni di alcuni prodotti del 1° febbraio 1952.

Il Governo italiano ed il Governo Federale austriaco, desiderosi di estendere ad altri prodotti la protezione prevista dall'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo Federale austriaco relativo ai nominativi geografici di origine ed alle denominazioni di alcuni prodotti del 1° febbraio 1952, convengono, con riferimento all'art. 1 par 3 dell'Accordo, approvato con legge 19 maggio 1954, n. 323, che le liste annesse all'Accordo stesso vengano sostituite dalle liste annesse al presente Protocollo aggiunto, di cui si sono dati reciprocamente notifica.

Il presente Protocollo aggiunto ha valore per quanto riguarda le denominazioni di formaggi contrassegnate con la nota in calce « vedi protocollo », solo nel caso della abrogazione o della modifica della Convenzione Internazionale di Stresa del 1° giugno 1951.

Il presente Protocollo aggiunto entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Vienna il 17 dicembre 1969 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo italiano
DUCCI

Per il Governo Federale austriaco
MITTERER

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti agricolo-alimentari, artigianali ed industriali austriaci che sono protetti in Italia

1.

ALIMENTARI E PRODOTTI AGRICOLI

LIQUORI E DISTILLATI

Accompagnato dalla denominazione « austriaco » o dal nome di una regione federale austriaca (Burgenland, Carinzia, Austria Inferiore, Austria Superiore, Salisburgo, Stiria, Tirolo, Vorarlberg, Vienna):

Enzian
Heidelbeerbrand
Himbeerbrand
Himbeergeist
Himbeerbrandy
Hollunderbrand
Kirschbrand
Kirschlikör
Kirschwasser
Marillenbrand
Marillenlikör
Vogelbeerbrand
Wacholder
Weinbrand
Zwetschkenbrand (Slibowitz oder Slivowitz)
Apfelbrand
Birnenbrand
Obstbranntwein
e
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schloßgeist
Wachauer Weinbrand
Wachauer Marillenlikör (*)
Wachauer Marillenbrand
Weinbrand Dürnstein
Steinfelder Magenbitter

VINI

A. — *Regioni federali*:

Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien

B. — *Zone vinicole*:

(Austria Inferiore)
Baden
Vöslau
Osterreichisches Donauland
Krems
Langenlois
Weinviertel
Wachau

(Burgenland)
Eisenberg
Rust-Neusiedlersee

(Stiria)
Klöch-Oststeiermark
Süd-Steiermark
West-Steiermack

(*) Denominazione già inclusa nell'allegato I dell'accordo italo-austriaco del 1° febbraio 1952.

C. — *Comuni di produzione del vino*:

(Austria Inferiore)

Baden
Bad Vöslau (Vöslau)
Bisamberg
Dürnstein
Falkenstein
Furth-Göttweig
Groß-Weikersdorf
Gumpoldskirchen
Hadres
Haugsdorf
Herrnbaumgarten
Hundsheim
Kirchberg am Wagram
Klosterneuburg
Krems
Langenlois
Loiben
Mailberg
Mannersdorf an der March
Matzen
Pfaffstätten
Prellenkirchen
Poysdorf
Pulkau
Retz
Rohrendorf
Röschitz
Schönberg am Kamp
Spitz an der Donau
Stein an der Donau
Strass im Strassertal
Tattendorf
Traiskirchen
Traismauer
Unterretzbach
Weißenkirchen
Wolkersdorf
Zöbing am Kamp

(Burgenland)

Andau
Breitenbrunn
Deutschkreuz
Donnerskirchen
Eisenstadt
Gols
Großhöflein
Halbturn
Illmitz
Jois
Kleinhöflein
Lutzmannsburg
Mönchhof
Mörbisch am See
Neusiedl am See
Oggau
Pamhagen
Podersdorf
Pöttelsdorf
Pöttsching
Purbach
Rust
St. Georgen
St. Margarethen
Weiden am See
Winden

(Stiria)

Deutschlandsberg
Ehrenhausen
Fehring
Gamlitz
Glanz
Graßnitzberg
Kitzeck
Klöch
Leutschach
Sausal
Silberberg
Stainz
St. Anna am Aigen
St. Stephan ob Stainz
Tieschen

(Vienna)

Alsegg
Grinzing
Kahlenberg
Leopoldsberg
Mauer
Neustift
Nußberg
Nußdorf
Sievering
Stammersdorf
Wien

D. — *Altri*:

Österreichischer Weißwein
Österreichischer Rotwein
Österreichischer Schaumwein (Sekt)
Wiener Sekt

VITIGNI

Blaufränkischer
Blauburgunder
Weißburgunder
Cabernet
Morillon
Müller-Thurgau
Muskateller (Muskat-Ottonel)
Neuburger
Riesling (Rheinriesling)
Rotgipfler
Ruländer
St. Laurent
Sauvignon
Sylvaner
Traminer
Veltliner
Zierfandler (Spätrot)
Gewürztraminer

Nota: Le denominazioni che sono indicate alle lettere **A** e **B** devono sempre essere accompagnate da uno dei nomi di località indicati alla lettera C, oppure dal nome di uno dei vitigni sopraelencati.

BIRRE

Außerferner Bier
Gmundner Bier
Gösser Bier (*)

(*) Denominazione già inclusa nell'allegato I dell'accordo italo-austriaco del 1° febbraio 1952.

Hirter Bier
Innsbrucker Bier (*)
Kaltenhauser Bier
Liesinger Bier
Linzer Bier
Murauer Bier
Ottakringer Bier
Puntigamer Bier (*)
Schladminger Bier
Schwechater Bier (*)
Villacher Bier
Wiener Bier (*)
Wieselburger Bier
Zipfer Bier (*)
Grazer Bier
Steirisches Bier

ACQUE MINERALI

Ausseer Heilquelle (Bad Aussee)
Carinthia-Lithion Quelle (Eisenkappel)
Juvina Sauerbrunn (Deutschkreuz)
Fentscher Heilquelle (St. Lorenzen bei Knittelfeld)
Gasteiner Thermaltafelwasser (Bad Gastein)
Gleichenberger Konstantin-und Emmaquelle (Bad Gleichenberg)
Gleichenberger Johannisbrunnen (Bad Gleichenberg)
Güssinger Vitaquelle (Sulz bei Güssing)
Hengsberger Sauerbrunn (Hengsberg)
Kalsdorfer Sauerbrunn (Kalsdorf bei Graz)
Kobersdorfer Mineralwasser (Kobersdorf)
Stainzer Michelquelle (Gams bei Stainz)
Obladiser Säuerling (Obladis in Tirol)
Badner Peregriniquelle (Baden bei Wien)
Deutsch-Goritzer Peterquelle (Deutsch-Goritz)
Preblauer Quelle (Preblau im Lavanttal)
Preblauer Sauerbrunn (Preblau im Lavanttal)
Preblauer Auen-Quelle (Preblau im Lavanttal)
Preblauer Ebriachquelle (Preblau im Lavanttal)
Preblauer Klieningergquelle (Preblau im Lavanttal)
Sicheldorfer Mineralwasser (Sicheldorf bei Radkersburg)
Sulzegger Sauerbrunn (St. Nikolai ob Draßling)
Thalheimer Schlossbrunn (Thalheim ob Judenburg)
Vöslauer Mineral-, Kur- und Tafelwasser (Bad Vöslau)

FORMAGGI

Mondsser Käse
Österreichischer Bergkäse
Pinzgauer Bierkäse (**)
Salzburger Bierkäse
Achleitner Schloßkäse
Waldviertler Romadur
Mürztaler Gold
Schlierbacher Klosterkäse
Tullner Quargel
Schärdinger Quargel

PRODOTTI DA FORNO

Feldbacher Backwaren
Feldbacher Toast

(*) Denominazione già inclusa nell'allegato I dell'accordo italo-austriaco del 1° febbraio 1952.
(**) Vedi protocollo.

Feldbacher Zwieback
Gramastettner Krapfen
Gramastettner Zwieback
Tiroler Keks
Tiroler Törtchen
Tiroler Weinbeißer
Wiener Bäckerei
Badner Oblaten (*)

PRODOTTI DOLCIARI

Salzburger Mozartkugeln
Wiener Bonbons
Wiener Drops
Wiener Mandeln
Wiener Mischung
Grazer Drops
Grazer Fruchtfourree
Grazer Honigmalz

SPECIALITÀ AUSTRIACHE

Inländer Rum (traduzione italiana non protetta)
Ischler Krapfen
Kremser Senf
Linzer Mürbgebäck
Linzer Schnitten
Linzer Torte
Wiener Strudel

2.
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

PRODOTTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

Steirischer Stahl (*)
Steirische Sensen (*)
Tiroler Sensen (*)
Ferlacher Gowehre (*)
Ferlacher Waffen
Steyrer Kugellager (*)
Steyrer Waffen (*)
Treibacher Zündsteine (*)
Treibacher Gasanzünder
Treibacher Feuerzeuge
Wiener Lederwaren (*)
Wimpassinger Wärmeflaschen (*)
Gmundner Keramik (*)
St. Peter Keramik
Mürztaler Tonwaren (*)
Mürzzuschlager Keramik
Augarten Porzellan (*)
Frauenthaler Porzellanwaren (*) und Porzellanisolatoren
Berndorfer (Metallwaren)
Kärntner Sensen
Hirtenberger Munition, Patronen und Zündhütchen
Neuzeug-Besteck
Neuzeug-Messer
Neuzeug-Tischgeräte
Neuzeug-Hohlwaren
Stubai-Werkzeuge
Stubaier Eisenwaren
Plansee-Produkte (Metallwaren)
Tiroler Glas

(*) Denominazione già inclusa nell'allegato I dell'accordo italo-austriaco del 1° febbraio 1952.

St. Egydier Feilen
St. Egydier Skistockrohre
Karlsteiner Uhren
Kramsacher Glas
Wiener Christbaumschmuck
Wiener Spielkarten
Imster Tonwaren
Stoober Tonwaren
Österreichische Skischuhe
Schwazer Majolika

PRODOTTI TESSILI

Tiroler Borton
Tiroler Leinen
Tiroler Tischdecken
Kärntner Loden
Kärntner Dirndln
Schladminger Loden (*)
Schladminger Socken
Steirischer Loden (*)
Tiroler Loden (*)
Wiener Blusen
Steirer Kammgarn
Mühlviertler Leinen
Ausseer Tücher
Ausseer Hüte
Österreichische Trachtentücher
Österreichische Trachtenstoffe
Vöslauer Wolle
Vöslauer Kammgarn
Ausseer Trachten
Wiener Modewaren

PRODOTTI DIVERSI

Lustenauer Senf
Österreichische Handpappe
Österreichische Trachtenpuppen
Stadlauer Malz
Talkum Neintsch
Neintscher Mineralprodukte
Veitscher Magnesit

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti alimentari, artigianali ed industriali italiani che sono protetti in Austria

I.

ALIMENTARI E PRODOTTI AGRICOLI

LIQUORI E DISTILLATI

Grappa italiana (Acquavite di vinaccia italiana)
Arzente (Acquavite di vino italiano)
Grappa di Barolo
Distillato di pere alto-atesino (Südtiroler Birnenschnaps) (**)
Distillato di albicocche della Val Venosta (Vinschger Aprikosen- oder Marillenschnaps) (**)
Kirsch italiano
Centerbe d'Abruzzo
Villacidro
Corfinio
Genziana alto-atesina (Südtiroler Enzian) (**)
Maraschino italiano
Slivoviz italiano

(*) Denominazione già inclusa nell'allegato I dell'accordo italo-austriaco del 1° febbraio 1952.
(**) Denominazione da proteggere in lingua italiana e tedesca per prodotti alto-atesini.

VINI

Piemonte:

Barbera d'Alba e Barbera d'Asti
Barbaresco
Barolo
Bonarda d'Asti
Brachetto d'Asti
Carema
Freisa d'Asti e Freisa di Chieri
Gattinara
Grignolino d'Asti
Nebiolo d'Alba
Nebiolo Piemontese
Asti (*)
Asti Spumante (*)
Moscato d'Asti
Moscato d'Asti Spumante
Caluso passito
Cortese dell'Alto Monferrato
Dolcetto delle Langhe e di Ovada
Vermut di Torino o Vermouth di Torino o Torino o Gran Torino (*)
Caluso passito liquoroso
Erbaluce di Caluso
Moscato Naturale d'Asti
Malvasia di Casorzo d'Asti

Lombardia:

Oltrepò Pavese
Frecciarossa di Casteggio
Moscato di Casteggio
Bianco Cortese dell'Oltrepò Pavese
Riesling dell'Oltrepò Pavese
Barbera dell'Oltrepò Pavese
Barbacarlo dell'Oltrepò Pavese
Gran Spumante Riserva « La Versa »
Gran Moscato Fior d'Arancio « La Versa »
Clastidium bianco, rosso e rosato di Casteggio
Riserva Oltrepò Pavese rosso (Antico Piemonte Riserva Oltrepò)
Prosecco bianco dell'Oltrepò Pavese
Sangue di Giuda rosso dell'Oltrepò Pavese
Clastidium bianco Riserva di Casteggio
Buttafuoco rosso dell'Oltrepò Pavese
Lugana
Vino del Garda
Valtellina
Grumello
Inferno
Sassella
Valgella
Botticino
Cellatica
Franciacorta (rosso o Pinot)
Riviera del Garda
Valtellina superiore

Liguria:

Cinqueterre
Dolceacqua
Coronata
Polcevera
Vermentino Ligure

(*) Denominazione già inclusa nell'allegato II dell'accordo italo-austriaco del 1° febbraio 1952.

Trentino-Alto Adige:
Trentino-Tiroler Etschland:

Termeno (*)	Traminer (*)
Caldaro	Kalterer
Lago di Caldaro	Kalterersee
Santa Maddalena	St. Magdalener
Lagarino Rosato di Gries	Grieser Lagrein Kretzer
Meranese di Collina	Meraner Küchelberger
Terlano	Terlaner
Colline di Bolzano	Bozner Leiten
Appiano	Eppaner
Marzemino d'Isera e d'Avio	—
Teroldego Rotaliano	—
Casteller	—
Sorni	—
Valdadige	Etschtaler
Vallagarina	—
Merlot Atesino	Südtiroler Merlot
Cabernet Atesino	Südtiroler Cabernet
Colli Trentini	—
Pinot nero Atesino	Südtiroler Blauburgunder
Pinot bianco Atesino	Südtiroler Weißburgunder
Moscato Atesino	Südtiroler Muskateller
Riesling Atesino	Südtiroler Riesling
Vino rosso Alto atesino	Südtiroler Rotwein
Lagarino Atesino	Südtiroler Lagrein
Vino Santo Trentino	—

Veneto:

Valpolicella (**)
Bardolino
Soave (**)
Valpantena
Recioto Veronese
Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene o Prosecco di Conegliano o Prosecco di Valdobbiadene
Garganega di Gambellara
Bianco e rosso dei Colli Euganei
Colli Trevigiani
Rosso dei Colli Veronesi
Prosecco dei Colli Trevigiani
Bianco e rosso dei Colli Berici
Bianco e rosso di Breganze
Merlot delle Venezie
Moscato d'Arquà
Vino Veronese
Recioto di Soave
Recioto della Valpolicella

(*) La protezione della denominazione italiana « Termeno » « Traminer » non impedisce l'uso della parola « Traminer » in Austria per vini austriaci dal vitigno « Traminer ». Peraltro, sulle bottiglie la denominazione del vitigno « Traminer » per vini austriaci può essere usata in Austria solo se accompagnata da una denominazione geografica austriaca o da un'altra evidente indicazione della provenienza austriaca.

(**) Denominazione già inclusa nell'allegato II dell'accordo italo-austriaco del 1° febbraio 1952.

Friuli-Venezia Giulia:
Merlot Friulano
Pinot Grigio
Malvasia del Friuli e della Venezia Giulia
Aleatico del Friuli e della Venezia Giulia
Moscato del Friuli e della Venezia Giulia
Bianco e rosso dei Colli goriziani
Bianco e rosso dei Colli friulani
Riesling friulano
Collio goriziano o Collio

Emilia-Romagna:
Lambrusco di Sorbara
Albana di Romagna
Sangiovese di Romagna
Gutturnio dei Colli Piacentini

Marche:
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Rosso Piceno
Rosso Conero

Toscana:
Chianti (*)
Chianti classico
Chianti Colli Fiorentini
Chianti Colline Senesi
Chianti Rufina
Chianti Montalbano
Chianti Colline Pisane
Chianti Colline Aretine
Vin Santo Toscano
Vin Nobile di Montepulciano
Monte Carlo bianco e rosso
Brunello di Montalcino
Aleatico di Portoferraio
Moscatello di Montalcino
Elba bianco e rosso
Vernaccia di San Gimignano
Bianco di Pitigliano
Rosso delle colline lucchesi

Umbria:
Orvieto (*)

Lazio:
Frascati
Marino
Moscato di Terracina
Malvasia di Grottaferrata o Grottaferrata
Aleatico Viterbese
Est! Est!! Est!!!, di Montefiascone
Cesanese del Piglio
Castelli Romani
Colli Albani
Montecompatri
Velletri
Colli Lanuviani o Lanuvio
Colonna
Torebbiano d'Aprilia
Sangiovese d'Aprilia
Merlot d'Aprilia

Abruzzi e Molise:
Cerasuolo d'Abruzzo
Montepulciano d'Abruzzo
Trebbiano d'Abruzzo

(*) Denominazione già inclusa nell'allegato II dell'accordo italo-austriaco del 1° febbraio 1952.

Campania:
Capri
Falerno
Fiano d'Avellino
Lacrima Christi del Vesuvio
Ravello
Gragnano
Conca
Greco di Tufo
Solopaca
Taurasi
Vesuvio
Ischia bianco e rosso

Puglie e Lucania:
San Severo
Torre Giulia di Cerignola
Aleatico di Puglie
Castell'Acquaro
Castel del Monte
Locorotondo
Barletta
Moscato di Trani
Aglianico del Vulture
Moscato del Vulture
Santo Stefano di Cerignola
Moscato del Salento o Salento
Primitivo di Manduria
Martinafranca
Squinzano
Primitivo del Tarantino
Malvasia di Brindisi
Malvasia del Vulture
Torgiano
Verdicchio di Matelica

Calabria:
Moscato di Cosenza
Savuto
Cirò
Greco di Gerace
Lagrima di Castrovillari

Sicilia:
Marsala (tutti i tipi) (*)
Moscato di Pantelleria
Bianco d'Alcamo
Moscato di Noto
Moscato di Siracusa
Frappato di Vittoria o Cerasuolo
Eloro
Etna
Corvo di Casteldaccia
Zucco Secco
Moscato Lo Zucco
Faro
Mamertino
Malvasia di Lipari

Sardegna:
Girò di Sardegna
Monica di Sardegna
Nasco
Moscato di Campidano
Moscato di Tempio
Malvasia di Bosa
Vernaccia di Sardegna
Nuragus
Oliena
Vermentino di Gallura
Cannunau

ACQUE MINERALI, ALTRE ACQUE E PRODOTTI DERIVATI

S. Pellegrino (Bergamo):
Acqua Minerale S. Pellegrino

Recoaro (Vicenza):
Acqua Minerale Sorgente Lizzarda - Recoaro
Acqua oligo-minerale Sorgente Loca Recoaro

Bognanco (Novara):
Acqua Minerale Naturale Fonte Ausonia
Acqua Minerale Naturale Fonte San Lorenzo

Chianciano (Siena):
Acqua Santa di Chianciano
Sali epato-biliari di Chianciano

Nepi (Viterbo):
Acqua di Nepi

S. Andrea (Parma):
Acqua Minerale S. Andrea

Crodo (Novara):
Acqua Minerale Crodo: Valle d'Oro
Acqua Minerale Crodo: Cistella
Acqua Minerale Crodo: Lisiel

S. Bernardo (Cuneo):
Acqua Naturale S. Bernardo

Castroreale Terme (Messina):
Acqua Minerale Ciappazzi

Fiuggi (Frosinone):
Acqua oligo-minerale di Fiuggi
Acqua Anticolana

Sangemini (Terni):
Acqua di Sangemini

Riardo (Caserta):
Acqua Minerale Ferrarelle
Acqua Minerale Naturale Eletta
Acqua Minerale Naturale Pliniana
Acqua Minerale Naturale Gloriosa

Monticchio (Potenza):
Acqua Minerale di Monticchio

Borgofranco d'Ivrea (Torino):
Acqua Minerale Romana
Acqua Minerale Laura

Panna (Firenze):
Acqua Minerale Panna

Anguillara Sabazia (Roma):
Acqua Minerale Claudia

Uliveto Terme (Pisa):
Acqua Minerale Uliveto

Nocera Umbra (Perugia):
Acqua Minerale Nocera Umbra

Peio (Trento):
Acqua Minerale di Peio

Levico (Trento):
Acqua Naturale Arsenicale Ferruginosa Forte di Levico

(*) Denominazione già inclusa nell'allegato II dell'accordo italo-austriaco del 1° febbraio 1952.

Acqua Naturale Arsenicale Ferruginosa Leggera di Levico
Acqua oligo-minerale Cappuccio

Merano (Bolzano):
Acqua oligo-minerale Merano (Meraner Tafelwasser) (*)

Plose (Bolzano):
Acqua Minerale Plose (Plose Mineralwasser) (*)

SUCCHI DI FRUTTA

Succo d'uva meranese (Meraner Kurtraubensaft) (*)

PRODOTTI CASEARI

Parmigiano Reggiano (**)
Grana Padano
Grana (non Trockenkäse)
Gorgonzola (**)
Fontina (**)
Fontal
Asiago (**)
Montasio
Taleggio
Italico
Caciocavallo (**)
Provolone (**)
Robbiola
Robiola
Stracchino
Mascherpone
Pecorino Romano (**)
Pecorino Canestrato Siciliano
Pecorino di Moliterno
Fiore Sardo (**)
Mozzarella
Scamorza
Crescenza
Pannorone
Provola
Pressato
Brà
Toma
Bitto
Robiolina
Canestrato Pugliese
Cotronese
Provatura
Quartirolo
Ragusano
Formaggio Vezzena
Formaggio di Vipiteno (Sterzinger Käse) (*)
Burro di Vipiteno (Sterzinger Butter) (*)

FRUTTA E ORTAGGI

Limoni:
Limoni di Favazzina
Verdelli di Sicilia

Arance:
Tarocco di Lentini
Sanguinella di S. Maria di Licodia
Moro di Lentini
Ovale di Lentini
Sang Sang di Paternò

(*) Denominazione da proteggere in lingua italiana e tedesca per prodotti alto-atesini.
(**) Vedi protocollo.

Mandarini:
Mandarini di Paternò

Cedri:
Cedro di Diamante

Pistacchi:
Pistacchio di Bronte

Uve da tavola:
Regina di Puglie
Pergolona dell'Abruzzo
Moscato di Lipari
Zibibbo di Pantelleria
Moscato di Terracina
Uva meranese (Meraner Kurtrauben) (*)

Ciliege:
Duroni di Cesena

Olive:
Oliva ascolana

Mandorle:
Mandorle di Avola

Noci:
Noci di Sorrento

Lenticchie:
Lenticchie di Onano

Nocciole:
Nocciole di Avellino

Castagne:
Marroni di Cuneo

Tartufi:
Tartufo di Norcia
Tartufo di Alba

Pomodori:
Tondo liscio di Sicilia
Pomodoro di Francavilla

Piselli:
Verdone di Pedaso
Bianco di Bisceglie

Cipolle:
Ramata vera di Parma
Cipolla di Tropea

Carciofi:
Carciofo romanesco
Carciofo empolese
Carciofo di Niscemi

Cetrioli:
Cetriolo di Polignano

Cavolfiori:
Cavolfiore Jesino

Peperoni:
Peperoni di Napoli

Patate:
Patate novelle di Puglie
Patate novelle di Sicilia
Patate da semina della Pusteria (Pustertaler Saatkartoffel (*)

Risi:
Riso italiano
Arborio italiano
Carnaroli italiano
Razza 82 oppure R 82 italiano
Rinaldi Bersani oppure R.B. italiano

(*) Denominazione da proteggere in lingua italiana e tedesca per prodotti alto-atesini.

Razza 77 oppure R. 77 italiano
Rizzotto italiano
Gigante Vercelli italiano
Vialone italiano
Maratelli italiano
Stirpe 136 italiano
Ardizzone italiano
Originario italiano

PRODOTTI DELLA MENSA E DELLA TAVOLA

Grissino Torinese
Grissino italiano
Pane di Fiè (Völser Brot) (*)
Zelten di Bolzano (Bozner Zelten) (*)
Pane nero dell'Alto Adige (Südtiroler Schwarzbrot) (*)
Pane della Val Venosta (Vintschgerbrot) (*)
Mostarda Veneta
Mostarda di Cremona

PRODOTTI DOLCIARI

Panettone di Milano
Panforte di Siena
Torrone di Cremona
Torrone di Benevento
Amaretti di Saronno
Pandoro di Verona
Gianduiotto di Torino
Caramella di Torino
Baicoli di Venezia
Ricciarelli di Siena
Baci di Perugia
Mandorlato di Cologna Veneto
Cavallucci di Siena
Copate di Siena
Biscotti di Novara
Zucchero vanigliato bolzanese (Bozner Vanille-Zucker) (*)

PRODOTTI CONSERVATI

(*Conserve animali Salumi*):

Prosciutto di S. Daniele (**)
Prosciutto di Parma
Salame italiano
Salame di Milano
Salame di Felino
Salame di Fabriano
Salame di Secondigliano
Salame di Cremona
Salame brianzolo
Salame trentino
Mortadella di Bologna (**)
Zampone di Modena
Zampone italiano
Cotechino italiano
Cotechino di Modena
Salamini italiani alla cacciatora
Lonza italiana
Speck alto-atesino (Südtiroler Bauernspeck) (*)
Coppa di Chiavenna

(*) Denominazione da proteggere in lingua italiana e tedesca per prodotti alto-atesini.

(**) Denominazione già inclusa nell'allegato II dell'accordo italo-austriaco del 1° febbraio 1952.

OLII ESSENZIALI ED ESSENZE

Menta di Pancalieri
Violetta di Parma
Bergamotto di Calabria
Arancia dolce di Calabria
Arancia dolce di Sicilia
Limoni di Sicilia
Mandarino di Sicilia
Neroli d'Italia
Menta d'Italia o italiana
Timo rosso di Sicilia

2. INDUSTRIA E ARTIGIANATO

PRODOTTI DEL CUOIO E DELLE PELLI

Calzature di Varese
Calzature di Vigevano
Scarpette e pantofole di S. Daniele del Friuli
Cuoio ricamato dell'Alto Adige (Südtiroler Federkielstickerei) (*)

CERAMICHE E MAIOLICHE ARTISTICHE
VETRI E VETRERIE, MARMI

Ceramiche e maioliche artistiche di: Albissola, Assisi, Caltagirone, Castelli, Derutà, Doccia, Faenza, Gualdotadino, Grottaglie, Gubbio, Laveno, Montelupo Fiorentino, Nove, Oristano, Pesaro, Salerno, Sassari, Vietri sul Mare, Vinovo
Stufe alto-atesine di ceramica (Südtiroler Keramiköfen) (*)
Perle, conterie e lavori di conterie veneziane
Vetri e vetrerie di Empoli e di Murano
Fiasco toscano
Vetri dipinti dell'Alto Adige (Südtiroler Glasmalerei) (*)
Mosaici di vetro dell'Alto Adige (Südtiroler Glasmosaik) (*)
Marmi del Trentino
Porfido di Bolzano (Bozner Porphyr) (*)
Marmi di Lasa (Laaser Marmor) (*)
Marmi dell'Alto Adige (Südtiroler Marmor) (*)

PRODOTTI TESSILI

Merletti e ricami di: Assisi, Bosa, Burano, Cantù, Firenze, Pescocostanzo, Scanno, Santamargherita, Venezia, Offida
Merletti della Valle Aurina (Ahrntaler Spitzen) (*)
Cappello di paglia di Firenze (non Florentiner Hut)
Trecce Maglina o Milan
Paglie fiorentine
Cestinerie di Marostica, di Acquarica del Capo e sarde
Stoffe stampate a « ruggine », di Romagna
Tappeti sardi
Pezzotti della Valtellina
Seterie di Como
Passamaneria della Pusteria (Pustertaler Borten) (*)
Tessiture artistiche alto-atesine (Südtiroler Kunstweberei) (*)
Loden alto-atesino (Südtiroler Loden) (*)
Tela Bolzano (Bozner Tuch) (*)

(*) Denominazione da proteggere in lingua italiana e tedesca per prodotti alto-atesini.

PRODOTTI DIVERSI

Alabastro di Volterra
Cammei e coralli di Torre del Greco
Intarsi di Sorrento
Sculture in legno di Val Gardena lavorate a mano (handgeschnitzte Grödner Holzskulpturen) (*)
Sculture e lavori in legno di Fiemme e di Fassa
Mobili in stile del Trentino
Mobili alto-atesini (Südtiroler Möbel) (*)
Lavori artistici in rame e ottone del Trentino
Lavori in ferro battuto del Trentino
Ferro battuto dell'Alto-Adige (Südtiroler Schmiedeeisen) (*)
Mazzolini di Bolzano (Bozner Sträußchen) (*)
Artigianato artistico alto-atesino (Südtiroler Kunsthandwerk) (*)
Lame di Bolzano (Bozner Rasierklingen) (*)
Coltelleria di Maniago
Fisarmoniche e voci di fisarmoniche italiane e marchigiane
Miele d'Abruzzo
Olio di oliva del Garda
Lievito bolzanese (Bozner Hefe) (*)

(*) Denominazione da proteggere in lingua italiana e tedesca per prodotti alto-atesini.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **395.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Opere sociali don Bosco », con sede in Potenza.

N. 395. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Opere sociali don Bosco », con sede in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 86. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **396.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della fusione, con effetto estintivo, della provincia di S. Pacifico nelle Marche dei frati minori, con sede in Jesi e della provincia Lauretana dei frati minori, con sede in Falconara Marittima.

N. 396. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 13 giugno 1946 del ministro generale dell'ordine dei frati minori, relativo alla fusione, con effetto estintivo, della provincia di S. Pacifico nelle Marche dei frati minori, con sede in Jesi (Ancona) e della provincia Lauretana dei frati minori, già con sede in Matelica (Macerata) e poi in Falconara Marittima (Ancona), in un'unica provincia minoritica denominata « Provincia picena S. Giacomo della Marca dei frati minori », con sede in Ancona, la quale succede in tutti i rapporti giuridici degli enti estinti.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **397.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Sebastiano martire, in Galatina.

N. 397. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Otranto in data 1° dicembre 1970, integrato con altro decreto in pari data e con due dichiarazioni del 14 giugno 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Sebastiano martire, in Galatina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **398.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS. Trinità, in Schio.

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vicenza in data 8 dicembre 1970, integrato con dichiarazione del 7 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia della SS. Trinità, nel quartiere Villaggio Famiglia di Schio (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 89. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **399.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Sacramento, in Andria.

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Andria in data 16 giugno 1969, integrato con dichiarazione in pari data ed altra del 13 novembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Sacramento, in rione San Mauro di Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 90. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **400.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Mistero della Resurrezione, nel comune di Venezia.

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venezia in data 15 dicembre 1970, integrato con dichiarazione del 28 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia del Mistero della Resurrezione, in Marghera di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 87. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **401.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia delle Sacre stimmate, in Andria.

N. 401. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Andria in data 16 giugno 1969, integrato con due dichiarazioni, l'una in pari data e l'altra del 13 novembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia delle Sacre stimmate, nel rione Cappuccini-Ferrovia del comune di Andria (Bari). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 95. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **402.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, nel comune di Frascati.

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Frascati in data 9 febbraio 1971, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, in località Cocciano del comune di Frascati (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 91. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Sangiovese dei Colli Pesaresi » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per le Marche;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1971, n. 139;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Sangiovese dei Colli Pesaresi », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Sangiovese dei Colli Pesaresi », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi ». Le uve provenienti dalle sopra citate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi », che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1972
Registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 344

Disciplinare di produzione per il vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Sangiovese dei Colli Pesaresi » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno « Sangiovese ».

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Montepulciano e Ciliegiolo presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi », comprende gli interi territori comunali di Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratterosa, Gabicce, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in F., Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al M., Monteporzio, Orciano, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, S. Costanzo, S. Giorgio di Pesaro, S. Lorenzo in Campo, S. Angelo in L., S. Ippolito, Serrungarina, Tavullia, nonchè parte dei territori comunali di Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Urbino, Fermignano e Cagli.

Tale zona è così delimitata: partendo dal mare Adriatico, a nord di Gabicce Mare, la linea di delimitazione segue il confine regionale Marche-Emilia Romagna, fino ad incontrare la strada comunale che unisce Mondaino a Tavoleto e, raggiunto per detta comunale quest'ultimo paese, prosegue sino alla frazione San Giovanni del comune di Auditore.

Da tale località percorre la strada che conduce ad Auditore e, raggiunta la quota 506 in prossimità del serbatoio dell'acquedotto, segue una strada campestre che, tagliato il confine comunale di Auditore con Sassocorvaro, in prossimità di c. Arpina, raggiunge l'affluente di sinistra del fosso Avellana, in prossimità della località S. Maria. Discende il corso di detto affluente sino a toccare quota 202, sulla strada comunale che collega Valle Avellana alla provinciale Feltresca; percorso un breve tratto di detta comunale, in direzione sud, la delimitazione prosegue per la vicinale che passa per Serra, Cà del Vento fino a giungere al confine occidentale del comune di Sassocorvaro.

Discende tale confine sino all'incrocio con la provinciale Feltresca a sud di Mercatale, e risalendo per tale provinciale, attraversa la frazione di Mercatale per immettersi, in prossimità del km. 30, sulla comunale che passa per il paese di Sassocorvaro, e proseguendo per detta comunale, raggiunge la frazione di San Donato in Taviglione. Da S. Donato, segue verso sud-est la strada che passa per S. Stefano in Acquaviva e, attraversato il torrente Apsa di S. Donato, entra nel comune di Urbino, e dopo aver toccato le quote 336 e 370 si immette sulla comunale che unisce S. Apollinare in Cirfalco a Pieve di Cagna.

Percorsa per breve tratto tale strada, dopo aver toccato quota 356 e Palazzo dei Maschi, la linea di delimitazione prende la comunale e scende alle quote 346, 212, a Cà Sbrasa, è a Cà Tonto. Da Cà Tonto giunge alla Rancitella (quota 318) e per la strada che sale alle quote 420, 395, 458 raggiunge la strada statale 73-*bis*, in prossimità del km. 59 (quota 483).

Dal km. 59 la delimitazione segue la suddetta statale e dopo aver toccato la città di Urbino raggiunge il ponte sul fosso di Cà Raniero. Devia, verso sud, per una strada campestre che, attraversato il fosso di S. Maria degli Angeli, tocca le quote 260, 307 (Cà Tommasino), 319, 325 (S. Martino), 212 (Cà la Fraternita II) e si immette sulla provinciale Metaurense (Km. 1 + 900).

Discende per circa 200 metri detta provinciale indi piega a destra lungo una strada campestre e, attraversata la ferrovia Fano-Fermignano, dopo aver toccato Cà la Fraternita I, raggiunge il fiume Metauro. Lo attraversa sulla passerella di S. Giacomo, risale il suo corso in riva destra fino ad immettersi nella campestre che conduce alle quote 202 e 246 e che si congiunge alla strada comunale di S. Angiolino in Aiola (quota 287).

Raggiunta quest'ultima località, prosegue per la carreggiabile sino a quota 290, tocca Cà la Fosca (quota 298), indi, lungo un sentiero, raggiunge la quota 227 sulla quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano-Urbino. Prosegue lungo detto confine sino a M. Polo (quota 374), scende lungo la comunale sino al Cimitero di M. Polo (quota 329) e poi, preso un sentiero, tocca le quote 233, 260, nonchè il podere La Costa (quota 200) fino a raggiungere il fiume Metauro.

La linea di delimitazione discende quindi il corso del Metauro fino al punto in cui il fiume Candigliano confluisce nel Metauro. Risale il fiume Candigliano e dopo il Passo del Furlo prende a seguire verso sud il confine comunale occidentale di Fossombrone fino al torrente Tarugo. Da questo punto risale il corso del torrente Tarugo sino alla località S. Maria e di qui, per la strada comunale che unisce quest'ultima località con la frazione Fenigli di Pergola, raggiunge il confine comunale di Pergola — in prossimità di C Castellaro — che segue verso sud fino ad incontrare il confine provinciale Pesaro-Ancona. La delimitazione discende quindi detto confine provinciale fino al mare Adriatico.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » non deve essere superiore ai q.li 110 di uve per ettaro di coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granata non troppo carico, con lievissimi riflessi tendenti al violaceo;

odore: vinoso delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con fondo leggermente amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Sangiovese dei Colli Pesaresi » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9603)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1972.

Costituzione del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e le modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853, del 1971, deve sottoporre al C.I.P.E.;

Considerato che detto comitato, ai sensi della legge n. 853 del 1971, è composto dai presidenti delle giunte delle Regioni indicate nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e cioè Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonchè delle Regioni comprendenti i territori indicati nello stesso art. 1 e cioè Lazio, Marche e Toscana;

Vista la necessità di affidare lo svolgimento delle funzioni di segreteria del comitato sopraindicato ad un ufficio del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per i compiti indicati nelle premesse, il comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, composto da:

Crescenzi Ugo, presidente della giunta della regione Abruzzi;

Vitale dott. Carlo, presidente della giunta della regione Molise;

Mancino avv. Nicola, presidente della giunta della regione Campania;

Trisorio Liuzzi avv. Gennaro, presidente della giunta della regione Puglia;

Verrastro sen. Vito Vincenzo, presidente della giunta della regione Basilicata;

Guarasci prof. Antonio, presidente della giunta della regione Calabria;

Fasino prof. Mario, presidente della giunta della regione Sicilia;

Giagu De Martini on. Antonio, presidente della giunta della regione Sardegna;

Cipriani prof. Luigi, presidente della giunta della regione Lazio;

Serrini prof. Giuseppe, presidente della giunta della regione Marche;

Lagorio avv. Lelio, presidente della giunta della regione Toscana.

I presidenti delle giunte delle Regioni sopraindicate potranno, in caso di impedimento, farsi sostituire da assessori appositamente incaricati.

Il comitato è presieduto dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Le funzioni di segretario del comitato stesso sono affidate ad un funzionario della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1972

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 61

(9767)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Nomina di un membro supplente del collegio dei revisori del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, recante norme per l'amministrazione del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori»;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1968 con il quale il dott. Erasmo Venosi è stato nominato membro supplente del collegio dei revisori del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori», in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la lettera del 20 giugno 1972 con la quale il dott. Erasmo Venosi rassegna le dimissioni da tale incarico in quanto nominato direttore generale dell'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Erasmo Venosi;

Decreta:

Il dott. Francesco Gallo è nominato membro supplente del collegio dei revisori del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9769)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972 presentato dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, con sede in Milano;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in lire 3.885.690.000 e di riserve che ammonteranno, alla fine dell'esercizio 1972, a lire 18.430.667.300, il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime prevede di effettuare investimenti immobiliari per lire 1.295.230.000 ed acquisto di obbligazioni garantite dallo Stato per lire 2.590.460.000;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero del tesoro, contenuto rispettivamente nelle lettere del 29 marzo 1972, n. 3/1296, e del 10 maggio 1972, n. 131598;

Ritenuto che la richiesta del suddetto Fondo intesa ad ottenere nei propri confronti la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(9607)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1972.

Prezzi di obiettivo e d'intervento del tabacco in foglia di raccolto 1972.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento della Comunità economica europea n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco grezzo e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 94 del 21 aprile 1972, che fissa, per i tabacchi in foglia, i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento, nonchè le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1972;

Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 1970, concernente i prezzi d'obiettivo e d'intervento del tabacco in foglia di raccolto 1970 e i prezzi d'intervento derivati dal tabacco in colli dello stesso raccolto;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui al citato regolamento comunitario;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento per il tabacco in foglia sono fissati, per il raccolto 1972, come segue:

VARIETÀ	Categoria	Prezzo di obiettivo (in lire per quintale)	Prezzo di intervento (in lire per quintale)
Bright	A	112.187	101.000
	B	72.922	65.650
	C	56.093	50.500
Burley I.	A	90.875	81.812
	B	59.069	53.178
	C	43.620	39.270
Maryland	A	96.187	86.625
	B	62.522	56.306
	C	46.170	41.580
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	A	146.206	131.585
	B	93.125	83.812
	C	55.875	50.287
Nostrano del Brenta, resistente 142, Gojano	A	118.357	106.505
	B	91.750	82.562
	C	69.730	62.747
Beneventano	A	93.280	83.919
	B	72.875	65.562
	C	51.741	46.549
Xanthi Yakà	A	157.180	141.447
	B	135.500	121.937
	C	100.270	90.233
Perustitza	A	138.361	124.532
	B	126.937	114.250
	C	92.664	83.402
Erzegovina e ibridi derivati	A	123.919	111.520
	B	113.687	102.312
	C	80.718	72.642
Round Tip, Scafati, Sumatra I.	A	516.537	464.883
	B	600.625	540.562
	C	216.225	194.602
Brasile selvaggio, altre varietà	A	—	—
	B	56.125	50.500
	C	47.706	42.925

Per le varietà Badischer Gendertheimer e Forcheimer Havana II c, i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

CORONA FOGLIARE	Prezzi d'obiettivo (lire al quintale)			Prezzi d'intervento (lire al quintale)		
	Classe			Classe		
	I	II	III	I	II	III
Prime foglie	106.593	86.459	68.693	95.962	77.836	61.842
Foglie basse	129.096	104 225	84.090	116.221	93.830	75.704
Foglie mediane	118.437	97.118	82.906	106.625	87.432	74.637
Foglie apicali	79.353	—	—	71.439	—	—

Art. 2.

Le qualità di riferimento per ciascuna varietà di tabacco in foglia di produzione nazionale sono quelle indicate nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 805/72 del Consiglio del 17 aprile 1972, citato nelle premesse.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970, concernenti la valutazione dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori ed il pagamento del relativo prezzo, restano confermate anche per il tabacco in foglia di raccolto 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

(9687)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1972.

Autorizzazione alla Compagnie d'assurances Orbis s. a., con sede in Bruxelles e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnie d'assurances Orbis s. a., con sede in Bruxelles e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnie d'assurances Orbis s. a., con sede in Bruxelles e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 22 luglio 1972

Il Ministro: FERRI

(9809)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1972.

Autorizzazione alla società per azioni Renana assicurazioni, con sede in Bologna, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo aeronautica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Renana assicurazioni, con sede in Bologna, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere la autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo aeronautica;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Renana assicurazioni, con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo aeronautica.

Roma, addì 22 luglio 1972

Il Ministro: FERRI

(9810)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1972.

Trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale degli uffici centrali dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, che dispone il trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale degli uffici centrali dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C., ed I.N.I.A.S.A.;

Decreta:

Art. 1.

Il personale degli uffici centrali dell'Istituto nazionale per l'addestramento professionale ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente na-

zionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), — salvo un'aliquota di settantacinque unità che si fa riserva di trasferire alle Regioni a statuto ordinario in rapporto alle esigenze delle stesse per il settore della formazione professionale — a decorrere dal 1° luglio 1972, è trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale, conservando la posizione giuridica ed economica, legittimamente acquisita alla data del trasferimento.

Un'aliquota non superiore a cento unità del predetto personale sarà comandata a prestare servizio presso gli organi preposti alla liquidazione dell'I.N.A.P.L.I., dell'E.N.A.L.C., e dell'I.N.I.A.S.A., per le esigenze connesse alla liquidazione stessa e per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 2 del decreto interministeriale 8 giugno 1972.

L'elenco del personale di cui al primo comma, predisposto dal commissario liquidatore degli enti stessi, ripartito per carriera e per qualifica, sarà immediatamente trasmesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, unitamente alla documentazione relativa a ciascun dipendente, dandone comunicazione ai Ministeri vigilanti.

Art. 2.

Entro il 31 ottobre 1972, saranno istituiti presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale ruoli transitori ad esaurimento nei quali sarà immesso, anche in soprannumero, il personale indicato nel precedente articolo 1.

Roma, addì 28 luglio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(9884)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1972.
Modifica dell'orario di borsa per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 4 dicembre 1971, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1972;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1972, riguardante la modifica dell'orario di borsa per l'anno 1972;

Vista la lettera del 2 agosto 1972, n. 18808, dell'Ufficio italiano dei cambi e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di anticipare alle ore 11,30 l'inizio della speciale seduta di borsa per la contrattazione delle valute estere prevista in calendario per il giorno 14 agosto c. a.;

Considerato, pertanto, di dover stabilire apposita deroga al combinato disposto degli articoli 1 e 2 del predetto decreto ministeriale 21 aprile 1972 che fissano alle ore 14,15 e 14,45, rispettivamente, l'inizio ed il termine delle contrattazioni ufficiali delle valute estere;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 21 aprile 1972, nel giorno 14 agosto 1972 la chiamata del listino di chiusura delle valute estere avrà inizio alle ore 11,30.

Tale orario verrà osservato dalle borse valori di Milano e di Roma, che resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(9967)

DECRETO PREFETTIZIO 24 luglio 1972.
Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Brindisi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il precedente decreto pari numero del 18 giugno 1971, col quale veniva ricostituito il consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto necessario sostituire in seno al citato consesso i seguenti componenti per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

a) il dott. Giovanni Mengano, direttore della sezione micrografica del laboratorio di igiene e profilassi, collocato in pensione, con il dott. Gaetano Giamporcaro, incaricato della direzione dello stesso reparto;

b) il sen. dott. Antonio Perrino, presidente dello ospedale regionale di Brindisi, dimissionario, con il dott. Franco Arina, nuovo presidente dello stesso ente;

c) il prof. Pier Giovanni Montemartini, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici, dimissionario, con il dott. Giovanni Mengano, designato dall'ordine con nota n. 883 del 28 giugno 1972;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, la legge 21 ottobre 1967, n. 1027 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il decreto citato in premessa è modificato nel senso che il dott. Giovanni Mengano è sostituito dal dottor Gaetano Giamporcaro, il sen. dott. Giovanni Perrino è sostituito dal dott. Franco Arina ed il prof. Pier Giovanni Montemartini è sostituito dal dott. Giovanni Mengano.

Brindisi, addì 24 luglio 1972

Il prefetto: DE CAMPORA

(9691)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Vincenza Blasio in Janni, nata a L'Aquila il 6 ottobre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Napoli il 3 luglio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9777)

Il dott. Franco Gatti, nato a Novara il 29 ottobre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino il 13 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9778)

Il dott. Giovanni Giunchi, nato a Rimini (Forlì) il 30 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Perugia il 21 febbraio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9779)

Il dott. Adalberto Violi, nato a Sarzana (La Spezia) il 4 gennaio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Parma il 6 luglio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9780)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato in data 15 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1972, registro n. 7, foglio n. 256, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 3 febbraio 1970 — proposto dal sindaco di Collegno contro il decreto del prefetto di Torino con il quale è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Fabbiani Renzo contro il provvedimento dello stesso sindaco che respingeva la domanda dell'interessato tendente ad ottenere la licenza per la vendita ambulante per « piante, fiori freschi ed in materiale sintetico ».

(9783)

Con decreto del Capo dello Stato in data 15 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1972, registro n. 7, foglio n. 255, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 7 agosto 1969 — proposto da Galvani Giorgio avverso la decisione del prefetto di Venezia che rigettava il ricorso prodotto dallo stesso contro il provvedimento del sindaco di Venezia con il quale era stata respinta la domanda del ricorrente tendente ad ottenere la licenza per la vendita ambulante di « pesce fresco ».

(9784)

Con decreto del Capo dello Stato in data 22 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1972, registro n. 7, foglio n. 259, è stato dato atto dell'avvenuta rinuncia al ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 7 marzo 1969 — proposto dal sig. Orsi Giorgio avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Bologna con la quale è stato accolto il ricorso gerarchico prodotto dal sig. Marchesini Celestina contro il provvedimento del sindaco di Bologna del 20 marzo 1968, riguardante l'aggiunta della voce merceologica « pelletteria » alla licenza di vendita al minuto di calzature già concessa al sig. Orsi.

(9785)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 29 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1972, registro n. 7, foglio n. 214, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 4 aprile 1969 — proposto da Barbaro Maria avverso il provvedimento della giunta provinciale amministrativa di Potenza che accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla signora Belluscio Teresa e Giuliano Rosa e modificava l'autorizzazione concessa alla ricorrente dal sindaco di Bari, eliminando dalla licenza concessa le voci relative a generi alimentari.

(9786)

Con decreto del Capo dello Stato in data 27 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1972, registro n. 8, foglio n. 7, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 30 maggio 1969 — proposto dal sindaco di Collegno avverso il provvedimento del prefetto di Torino dell'11 gennaio 1969, con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico prodotto dal sig. Rolle Luigi avverso la decisione con cui il sindaco predetto, su conforme parere della commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante aveva respinto la domanda del Rolle intesa ad ottenere la licenza di commercio per la vendita di « pantofoleria in genere ».

(9788)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Milano ad istituire un corso di specializzazione in assistenza psichiatrica.

Con decreto n. 900.8/C.S./49/5 in data 24 giugno 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione provinciale di Milano è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza psichiatrica con sede presso l'ospedale « P. Pini » di Affori (Milano).

(9773)

Autorizzazione all'amministrazione degli spedali riuniti di Pisa ad istituire un corso di specializzazione in assistenza in sala operatoria per infermiere professionali.

Con decreto n. 900.8/IIC.S./62-2/1941 in data 13 giugno 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli spedali riuniti « S. Chiara » di Pisa è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza in sala operatoria per infermiere professionali con sede presso l'ente medesimo.

(9774)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Matteo » di Pavia ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica e camera operatoria.

Con decreto n. 900.8.C.S./57/2220 in data 13 giugno 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Matteo » di Pavia è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica e camera operatoria con sede presso l'ospedale medesimo.

(9775)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 7 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,15	581,15	581,15	581,15	581,05	581,15	581,10	581,15	581,15	581,10
Dollaro canadese	591,60	591,60	591,90	591,60	590,40	591,60	591,70	591,60	591,60	591,60
Franco svizzero	153,99	153,99	154,13	153,99	153,70	153,97	153,985	153,99	153,09	153,95
Corona danese	83,57	83,57	83,55	83,57	83,50	83,56	83,55	83,57	83,54	83,57
Corona norvegese	89,18	89,18	89,19	89,18	89,12	89,16	89,16	89,18	89,16	89,18
Corona svedese	123,03	123,03	123,06	123,03	122,85	123 —	123,03	123,03	123,03	123,02
Fiorino olandese	181,75	181,75	181,80	181,75	181,65	181,70	181,77	181,75	181,75	181,75
Franco belga	13,266	13,266	13,27	13,266	13,26	13,26	13,265	13,266	13,26	13,26
Franco francese	116,21	116,21	116,26	116,21	116,15	116,18	116,205	116,21	116,21	116,25
Lira sterlina	1424,10	1424,10	1423,50	1424,10	1423,25	1424,12	1424,05	1424,10	1424,10	1424,10
Marco germanico	183,01	183,01	182,95	183,01	182,60	183 —	182,96	183,01	183,01	183 —
Scellino austriaco	25,345	25,345	25,33	25,345	25,30	25,33	25,3425	25,345	25,34	25,32
Escudo portoghese	21,69	21.69	21,67	21,69	21,68	21,67	21,695	21,69	21,69	21,68
Peseta spagnola	9,156	9,156	9,16	9,156	9,16	9,13	9,1545	9,156	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9345	1,9345	1,9350	1,9345	1,93	1,93	1,931	1,9345	1,93	1,93

Media dei titoli del 7 agosto 1972

Rendita 5 % 1935	97,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Ricostruzione)	92,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	93,15
» 5 % (Beni esteri)	92,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,70
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
» 5,50 % » » 1969-84	98,25
» 6 % » » 1970-85	99,15
» 6 % » » 1971-86	97,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	98,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1972

Dollaro USA	581,125
Dollaro canadese	591,65
Franco svizzero	153,987
Corona danese	83,56
Corona norvegese	89,17
Corona svedese	123,03
Fiorino olandese	181,76
Franco belga	13.265
Franco francese	116,207
Lira sterlina	1424,075
Marco germanico	182,985
Scellino austriaco	25,344
Escudo portoghese	21,692
Peseta spagnola	9,155
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° giugno 1972 al 30 giugno 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1096/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	35,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	10,50
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6)	80,00

(9496)

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1972 al 30 giugno 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi degli alimenti composti a base di cereali per gli animali della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. » previsti all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE, a norma del regolamento (CEE) n. 1121/72.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecole, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,454
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,135
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	2,043
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,724
	- - superiore al 65 %	3,405

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1. Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).

(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(9442)

Prelievi applicabili dall'11 maggio 1972 al 31 maggio 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, a norma dei regolamenti (CEE) n. 951/72, n. 966/72, n. 1031/72 e n. 1097/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dall'11-5-1972 al 18-5-1972	Paesi terzi dal 19-5-1972 al 29-5-1972	Paesi terzi dal 30-5-1972 al 31-5-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'11-5-1972 al 18-5-1972	SAMA, PTOM, ... dal 19-5-1972 al 29-5-1972	SAMA, PTOM, ... dal 30-5-1972 al 31-5-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	558,10 (1)	558,10 (1)	558,10 (1)	483,10 (1)	483,10 (1)	483,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.895,60	5.895,60	5.895,60	5.583,10	5.583,10	5.583,10
11.01-D	12	Farina di avena	6.591,25	6.591,25	6.591,25	6.278,75	6.278,75	6.278,75
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.504,35	5.504,35	5.504,35	5.191,85	5.191,85	5.191,85
	18	II. altra	3.098,10	3.098,10	3.098,10	2.941,85	2.941,85	2.941,85
11.01-F	22	Farina di riso	3.292,50	3.458,10	3.458,10	3.136,25	3.301,85	3.301,85
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	1.153,75	1.153,75	1.153,75	841,25	841,25	841,25

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dall'11-5-1972 al 18-5-1972	Paesi terzi dal 19-5-1972 al 29-5-1972	Paesi terzi dal 30-5-1972 al 31-5-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'11-5-1972 al 18-5-1972	SAMA... dal 19-5-1972 al 29-5-1972	SAMA... dal 30-5-1972 al 31-5-1972
11.01-H	28	Farina di miglio	2.253,75	2.253,75	2.253,75	2.097,50	2.097,50	2.097,50
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	3.123,10	3.123,10	3.282,50	2.966,85	2.966,85	3.126,25
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	6.821,85	6.821,85	6.821,85	6.509,35	6.509,35	6.509,35
	012	III. di orzo	5.895,60	5.895,60	5.895,60	5.583,10	5.583,10	5.583,10
	015	IV. di avena	6.591,25	6.591,25	6.591,25	6.278,75	6.278,75	6.278,75
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.476,25	1.476,25	1.476,25
	023	2. altri	5.504,35	5.504,35	5.504,35	5.191,85	5.191,85	5.191,85
	025	b. altri	3.098,10	3.098,10	3.098,10	2.941,85	2.941,85	2.941,85
	028	VI. di riso	3.292,50	3.458,10	3.458,10	3.136,25	3.301,85	3.301,85
	032	VII. di grano saraceno	1.153,75	1.153,75	1.153,75	841,25	841,25	841,25
	035	VIII. di miglio	2.253,75	2.253,75	2.253,75	2.097,50	2.097,50	2.097,50
	038	IX. di sorgo	3.123,10	3.123,10	3.282,50	2.966,85	2.966,85	3.126,25
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	046	1. di orzo	5.119,35	5.119,35	5.119,35	4.963,10	4.963,10	4.963,10
		2. di avena:						
	047	aa. avena spuntata	3.714,35	3.714,35	3.714,35	3.558,10	3.558,10	3.558,10
	049	bb. altra	6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.278,75	6.278,75	6.278,75
	050	3. di grano saraceno	904,35	904,35	904,35	748,10	748,10	748,10
	051	4. di miglio	3.446,25	3.446,25	3.446,25	3.290,00	3.290,00	3.290,00
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « Grutten »):						
	054	1. di orzo	5.119,35	5.119,35	5.119,35	4.963,10	4.963,10	4.963,10
	056	2. di avena	6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.278,75	6.278,75	6.278,75
	057	3. di grano saraceno	904,35	904,35	904,35	748,10	748,10	748,10
	059	4. di miglio	3.446,25	3.446,25	3.446,25	3.290,00	3.290,00	3.290,00
		II. di altri cereali:						
	061	a. di frumento	5.623,10	5.623,10	5.623,10	5.466,85	5.466,85	5.466,85
	063	b. di segala	4.965,60	4.965,60	4.965,60	4.809,35	4.809,35	4.809,35
	064	c. di granturco	4.771,25	4.771,25	4.771,25	4.615,00	4.615,00	4.615,00
	066	d. di sorgo	4.810,00	4.810,00	5.060,00	4.653,75	4.653,75	4.903,75
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dall'11-5-1972 al 18-5-1972	Paesi terzi dal 19-5-1972 al 29-5-1972	Paesi terzi dal 30-5-1972 al 31-5-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'11-5-1972 al 18-5-1972	SAMA, PTOM, ... dal 19-5-1972 al 29-5-1972	SAMA, PTOM, ... dal 30-5-1972 al 31-5-1972
11.02 (*segue*)		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	6.733,10	6.733,10	6.733,10	6.576,85	6.576,85	6.576,85
	082	II. di segala	5.942,50	5.942,50	5.942,50	5 786,25	5.786,25	5.786,25
	085	III. di orzo	8.067,50	8.067,50	8.067,50	7 755,00	7 755,00	7 755,00
	088	IV. di avena	5.737,50	5.737,50	5.737,50	5.581,25	5.581,25	5.581,25
	092	V. di granturco	4.771,25	4.771,25	4.771,25	4.615,00	4.615,00	4.615,00
	095	VI. di grano saraceno	904,35	904,35	904,35	748,10	748,10	748,10
	098	VII. di miglio	3.446,25	3.446,25	3.446,25	3.290,00	3.290,00	3.290,00
	102	VIII. di sorgo	4.810,00	4.810,00	5.060,00	4.653,75	4.653,75	4.903,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	109	I. di frumento	4.349,35	4 349,35	4.349,35	4 193,10	4.193,10	4.193,10
	110	II. di segala	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.688,75	3.688,75	3.688,75
	111	III. di orzo	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3 163,75	3.163,75	3 163,75
	113	IV di avena	3.714,35	3.714,35	3.714,35	3.558,10	3.558,10	3.558,10
	114	V di granturco	3.098,10	3.098,10	3.098,10	2.941,85	2.941,85	2.941,85
	116	VI. di grano saraceno	633,10	633,10	633,10	476,85	476,85	476,85
	117	VII. di miglio	2.253,75	2.253,75	2.253,75	2.097,50	2.097,50	2.097,50
	119	VIII. di sorgo	3 123,10	3.123,10	3.282,50	2.966,85	2.966,85	3.126,25
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	126	1. di orzo	3 320,00	3.320,00	3.320,00	3.163,75	3.163,75	3.163,75
	127	2. di avena	3.714,35	3.714,35	3.714,35	3.558,10	3.558,10	3.558,10
	129	3. di grano saraceno	633,10	633,10	633,10	476,85	476,85	476,85
	130	4. di miglio	2.253,75	2.253,75	2.253,75	2.097,50	2.097,50	2.097,50
		b. fiocchi:						
	131	1. di orzo	6.516,25	6.516,25	6.516,25	6.203,75	6.203,75	6.203,75
	133	2. di avena	7.288,75	7.288,75	7.288,75	6.976,25	6.976,25	6.976,25
	134	3. di grano saraceno	1.153,75	1 153,75	1 153,75	841,25	841,25	841,25
	136	4. di miglio	4.013,75	4.013,75	4.013,75	3.701,25	3.701,25	3.701,25
		II. di altri cereali:						
	137	a. di frumento	7 711,85	7 711,85	7.711,85	7 399,35	7.399,35	7 399,35
	139	b. di segala	6.821,85	6.821,85	6.821,85	6.509,35	6.509,35	6.509,35
	140	c. di granturco	5.504,35	5.504,35	5.504,35	5 191,85	5.191,85	5 191,85
	141	d. di sorgo	5.548,10	5.548,10	5.829,35	5.235,60	5.235,60	5.516,85
		e. altri:						
	143	1. fiocchi di riso	5.638,10	5.919,35	5.919,35	5 325,60	5.606,85	5.606,85
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	149	I. di frumento	7 711,85	7.711,85	7 711,85	7 399,35	7 399,35	7 399,35
	150	II. di segala	6.821,85	6.821,85	6.821,85	6.509,35	6.509,35	6.509,35
	153	III. di orzo	5.895,60	5.895,60	5.895,60	5.583,10	5.583,10	5.583,10
	156	IV. di avena	6.591,25	6.591,25	6.591,25	6.278,75	6.278,75	6.278,75
	159	V. di granturco	5.504,35	5.504,35	5.504,35	5.191,85	5.191,85	5 191,85
	160	VI. di riso	3.292,50	3.458,10	3.458,10	3.136,25	3.301,85	3.301,85
	161	VII. di grano saraceno	1.153,75	1 153,75	1.153,75	841,25	841,25	841,25
	163	VIII. di miglio	2.253,75	2.253,75	2.253,75	2.097,50	2.097,50	2.097,50

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della tariffa	della statistica		dall'11-5-1972 al 18-5-1972	dal 19-5-1972 al 29-5-1972	dal 30-5-1972 al 31-5-1972	dall'11-5-1972 al 18-5-1972	dal 19-5-1972 al 29-5-1972	dal 30-5-1972 al 31-5-1972
11.02 (*segue*)	166	IX. di sorgo	3.123,10	3.123,10	3.282,50	2.966,85	2.966,85	3.126,25
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	3.395,60	3.395,60	3.395,60	3.083,10	3.083,10	3.083,10
	175	II. altri	2.475,60	2.475,60	2.475,60	2.163,10	2.163,10	2.163,10
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:						
	01	A. denaturati	714,35	714,35	714,35	445,60	445,60	445,60
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.382,50	2.382,50	2.382,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50
	12	II. non nominati	5.706,25	5.706,25	5.706,25	4.531,25	4.531,25	4.531,25
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.879,35	7.879,35	7.879,35	7.316,85	7.316,85	7.316,85
	04	b. altro	6.029,35	6.029,35	6.029,35	5.466,85	5.466,85	5.466,85
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.083,75	6.083,75	6.083,75	5.521,25	5.521,25	5.521,25
	14	b. non nominato	4.688,10	4.688,10	4.688,10	4.125,60	4.125,60	4.125,60
	21	B. torrefatto	5.370,60	5.370,60	5.370,60	4.808,10	4.808,10	4.808,10
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.382,50	2.382,50	2.382,50	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	04	II. amido di riso	2.101,25	2.338,75	2.338,75	507,50	745,00	745,00
	07	III. amido di frumento	3.434,35	3.434,35	3.434,35	2.371,85	2.371,85	2.371,85
	14	IV. fecola di patate	2.382,50	2.382,50	2.382,50	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	18	V. altri	2.382,50	2.382,50	2.382,50	660,00	660,00	660,00
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	03	A. allo stato secco	13.687,50	13.687,50	13.687,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50
	09	B. altro	13.687,50	13.687,50	13.687,50	4.312,50	4.312,50	4.312,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.721,85	6.721,85	6.721,85	1.721,85	1.721,85	1.721,85
	06	b. altri	4.757,50	4.757,50	4.757,50	1.320,00	1.320,00	1.320,00
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.721,85	6.721,85	6.721,85	1.721,85	1.721,85	1.721,85
	09	b. non nominati	4.757,50	4.757,50	4.757,50	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dall'11-5-1972 al 18-5-1972	Paesi terzi dal 19-5-1972 al 29-5-1972	Paesi terzi dal 30-5-1972 al 31-5-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'11-5-1972 al 18-5-1972	dal 19-5-1972 al 29-5-1972	dal 30-5-1972 al 31-5-1972
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.721,85	6.721,85	6.721,85	1.721,85	1.721,85	1.721,85
	12	II. altri	4.757,50	4.757,50	4.757,50	1 320,00	1 320,00	1 320,00
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	1.615,60	1.615,60	1.615,60	1.615,60	1.615,60	1.615,60
	07	2. non nominati	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	807,50	807,50	807,50	807,50	807,50	807,50
	14	b. altri	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	03	I. superiore a 40 %, in peso	11.015,00	11.015,00	11.015,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(9562)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 5 maggio 1972 al 31 maggio 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 927/72, n. 955/72, n. 1024/72 e n. 1069/72.

(in unità di conto per tonnellata metrica 1 unità di conto = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (3)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a) e V b) (4)	54,50
	- le zone I, II, III, V a) e c) (4)	43,50
	- il Regno Unito	51,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subìto prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,50
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1)	51,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco altro	25,00
10.07 C	Sorgo	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (5)	78,50
	- la zona II (5)	77,50
	- la zona III (5)	82,50
	- la zona IV a) e b) (5)	80,50
	- la zona IV c) (5)	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (5)	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (3)
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (5)	77,80
	- le zone II e I (5)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (5)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (5)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (5)	76,00
	- la zona IV b) (5)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(3) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa;
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano.

ZONA III: *a)* Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei Paesi del Maghreb);
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9495)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che il presente concorso viene bandito previo accantonamento di posti da riservare, ai sensi delle disposizioni vigenti, agli invalidi e categorie equiparate;

Sulla proposta del presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

B) Aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio nel territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, numero 137;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i limiti di età sono elevati:

f) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

g) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *f*) e *g*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

h) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo decorati al valor militare e promossi per merito di guerra;

i) dei capi famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

l) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

m) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione *spettante nei confronti:*

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'amministrazione statale;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

q) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono far pervenire al Consiglio di Stato Segretariato generale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal comma primo del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Consiglio di Stato Segretariato generale, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 157.

I mutilati ed invalidi di guerra per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo del sindaco del comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrere il termine per le impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire al Consiglio di Stato Segretariato generale, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*), dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte, di una prova orale, di una prova pratica di dattilografia e di una prova facoltativa di stenografia.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Per essere ammesso alla prova facoltativa il candidato deve aver conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica di dattilografia ed in quella orale, si aggiungono da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 13 e 14 ottobre 1972 con inizio alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, per difetto di requisiti, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Le prove orali, la prova pratica di dattilografia e la prova facoltativa di stenografia avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi agli esami ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta a norma dell'art. 30 della legge 10 aprile 1964, n. 193.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova, sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 20 giugno 1972

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1972
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 318

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte:

sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo, sotto dettatura.

La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti.

Roma, addì 20 giugno 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: EVANGELISTI

ALLEGATO 2

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattiloscritta, indirizzata al:

Consiglio di Stato - Segretariato generale ROMA

Il . sottoscritt residente oppure domiciliat a (prov. di) in via chiede di essere ammess al concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 1972.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nat a il giorno mese anno e che avendo superato il 30° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritt nelle liste elettorali del comune di oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito nell'anno scolastico presso ;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) ;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazione (5).

Il sottoscritto chiede di poter sostenere la prova facoltativa di stenografia (6).

lì 19

Firma (7)
(autentica della firma)

Indirizzo presso il quale desidera che gli siano inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) Nel caso che i candidati intendano sostenere la prova facoltativa di stenografia.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9759)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Napoli per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Viste le proprie deliberazioni n. 119 e n. 33/P.2.1.1 rispettivamente in data 10 novembre 1971 e 18 febbraio 1972 relative alla nomina della commissione e di una sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Napoli;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a novecento posti di operaio qualificato in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti sottocommissioni esaminatrici presso la sede compartimentale di Napoli:

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Di Sisto p. i. Aldo, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Viviano p. i. Vincenzo, capo tecnico superiore;
Rubino Cosmo, capo tecnico superiore;
Sorrentino Raffaele, capo tecnico.

Segretario:

Pianese dott. Crescenzo, segretario.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Borriello dott. Luigi, ispettore principale;
Ferrara Francesco, capo tecnico superiore;
Rubinacci Felice, capo tecnico superiore;
De Rosa Francesco, capo tecnico.

Segretario:

Robustelli Alba, segretario.

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Ameduri dott. ing. Aldo, ispettore;
Izzo p. i. Renato, capo tecnico superiore;
Graziano Elio, capo tecnico superiore;
Coppola p. i. Cesare, capo tecnico sovrintendente.

Segretario:

Simeoli dott. Giuseppe, segretario.

Roma, addì 12 luglio 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(9702)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1972, registro n. 24 Difesa, pers. civ., foglio n. 348, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » specializzato.

(9709)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1972, registro n. 23 Difesa, pers. civ., foglio n. 217, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » specializzato.

(9710)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore telegrafonico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1972, registro n. 23 Difesa, pers. civ., foglio n. 240, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore telegrafonico » specializzato.

(9711)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fotografo operatore stampatore a gelatina » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1972, registro n. 24 Difesa, pers. civ., foglio n. 345, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « fotografo operatore stampatore a gelatina » specializzato.

(9712)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista per centrali elettriche » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1972, registro n. 24 Difesa, pers. civ., foglio n. 344, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista per centrali elettriche » specializzato.

(9713)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tappezziere » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1972, registro n. 23 Difesa, pers. civ., foglio n. 278, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « tappezziere » specializzato.

(9714)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rimini

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Rimini;

Visto il decreto ministeriale in data 19 aprile 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Rimini, nell'ordine appresso indicato:

1. Cappello dott. Agostino	punti 86,08	su 132
2. Dell'Isola dott. Erasmo	» 79,23	»
3. Lugli dott. Giuseppe	» 79,21	»
4. Polledri dott. Angelo	» 78,53	»
5. Polledri dott. Giuseppe	» 78,21	»
6. Rava dott. Beniamino	» 77,42	»
7. Fiduccia dott. Benedetto	» 76,83	»
8. Calistri dott. Umberto	» 75,22	»
9. Tollis dott. Aldo	» 74,40	»
10. Cassetti dott. Luigi	» 74,31	»
11. Bortolan dott. Mariano	» 74,28	»
12. Manzini dott. Dario	» 66,41	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1972

p. *il Ministro*: SARTI

(9873)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria degli idonei al concorso ad un posto di medico scolastico vacante nel comune di Alghero

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 9 luglio 1971, n. 2655/MP, con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ruolo di medico scolastico del comune di Alghero;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del candidato risultato idoneo ad un posto di medico scolastico del comune di Alghero:

1. Sechi Antonio — punti 215,35 su 250

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 26 luglio 1972

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(9876)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.